

CONVENZIONE
PER LA GESTIONE COORDINATA DELLE ATTIVITÀ E DEGLI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E
MANUTENZIONE DEL “SENTIERO DEL VIANDANTE”

il giorno del mese di dell'anno 20....., presso

I Comuni di: Abbadia Lariana, Andalo Valtellino, Bellano, Colico, Cosio Valtellino, Delebio, Dervio, Dorio, Esino Lario, Lecco, Lierna, Mandello del Lario, Morbegno, Perledo, Piantedo, Rogolo, Varenna;

la Comunità Montana del Lario Orientale e Valle San Martino,

la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera,

la Comunità Montana Valtellina di Morbegno,

la Provincia di Lecco,

la Provincia di Sondrio

PREMESSO CHE

1. il Sentiero del Viandante si snoda lungo la riva orientale del ramo lecchese del Lago di Como, attraversando una fascia dell'entroterra lariano tra le più suggestive e ricche dal punto di vista storico e paesaggistico fino a congiungersi con la Valtellina;
2. si rende necessario, al fine di salvaguardare questo bene che valorizza anche all'estero il nostro territorio, promuoverne lo sviluppo e la manutenzione;
3. i comuni si impegnano a garantire la fruibilità del sentiero sui tratti di propria competenza, anche avvalendosi di soggetti terzi (es. associazioni di volontariato) con piccoli interventi di manutenzione ordinaria come lo sfalcio dell'erba e delle piante infestanti;
4. la seguente convenzione è finalizzata ad assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare tempi, modalità, finanziamento ed ogni altro connesso adempimento in ordine a quanto di seguito determinato.

TUTTO CIÒ PREMESSO, APPROVANO

Art. 1

Oggetto e finalità della convenzione

1. L'oggetto della convenzione riguarda la gestione coordinata degli interventi sul “Sentiero del Viandante”, con particolare riferimento alla valorizzazione, alla promozione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 267 dell'8 agosto 2000.
2. L'attività convenzionata si propone la conservazione, la tutela e la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale del Sentiero del Viandante (di seguito per brevità indicato anche come “Sentiero”), attraverso una organizzazione e una gestione improntate a criteri di economicità, efficienza ed efficacia.
3. In particolare la convenzione ha lo scopo di:
 - a) provvedere ad aggiornare se necessario il tracciato del Sentiero;
 - b) progettare e realizzare iniziative di promozione turistica del Sentiero, valorizzando gli aspetti storici, culturali e ambientali, in coordinamento con gli Enti locali e promuovendo accordi e sinergie a livello regionale, nazionale e comunitario;
 - c) programmare e gestire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, della segnaletica e delle relative attrezzature;

- d) valorizzare promuovere e sviluppare forme di collaborazione con Enti pubblici o privati, istituzioni pubbliche o private di ricerca, istruzione e formazione, Enti e organizzazioni non profit, associazioni, imprese e singoli cittadini che intendano partecipare alla progettazione, organizzazione e gestione delle attività, in via continuativa o con riferimento a singoli e specifici progetti o iniziative, mediante la messa a disposizione di competenze, risorse e prestazioni.
4. L'adesione alla gestione coordinata di cui alla presente convenzione costituisce, per i Comuni aderenti che vi sono tenuti, adempimento agli obblighi di cui all'art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010 e s.m.i., relativamente alle attività, servizi e interventi di cui al comma 1. I Comuni interessati pertanto si impegnano a inserire negli strumenti regolativi delle gestioni associate obbligatorie di funzioni fondamentali, già attivate o da attivarsi, la clausola di scorporo dalla funzione da esercitarsi in forma associata delle attività, servizi e interventi di cui al comma 1.

Art. 2

Modalità organizzativa della convenzione Sentiero del Viandante

1. Per l'esercizio coordinato e condiviso della gestione del Sentiero del Viandante: i Comuni di Abbazia Lariana, Andalo Valtellino; Bellano, Colico, Cosio Valtellino, Delebio, Dervio, Dorio, Esino Lario, Lecco, Lierna, Mandello del Lario, Morbegno; Perledo, Piantedo, Rogolo, Varenna; la Comunità Montana del Lario Orientale e Valle San Martino; la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera; la Comunità Montana Valtellina di Morbegno; la Provincia di Lecco e la Provincia di Sondrio, con la presente convenzione, conferiscono la delega di Ente Capofila (di seguito Capofila) all'Ente incaricato per questa funzione dalla "*Conferenza dei rappresentanti degli Enti partecipanti*" (d'ora in avanti: Conferenza) di cui al successivo articolo 6.
2. In conseguenza della delega ad esso conferita, il Capofila è chiamato ad operare in luogo e per conto degli Enti aderenti e ad assumere il ruolo di Ente responsabile della convenzione.
3. Al Capofila compete l'organizzazione e la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria delle attività e dei servizi individuati nel *Piano Annuale delle attività* (d'ora in avanti: *Piano Annuale*) e nel *Programma pluriennale di valorizzazione del Sentiero* (d'ora in avanti: *Programma*), di cui al successivo articolo 4.
4. Il Capofila provvede, secondo le disposizioni del proprio ordinamento degli uffici e dei servizi, ad individuare tutte le risorse professionali, tecnologiche e finanziarie necessarie all'espletamento dell'incarico di capofila.
5. Al Capofila compete, in particolare:
 - a) la gestione delle attività istruttorie per lo svolgimento in forma coordinata dei servizi, attività ed interventi relative alla Convenzione, con adozione dei provvedimenti finali;
 - b) l'elaborazione della proposta di Programma pluriennale di valorizzazione del Sentiero di cui al successivo art. 4 e delle relative variazioni da sottoporre all'approvazione della Conferenza;
 - c) l'elaborazione della proposta di Piano Annuale di cui al successivo art. 4 e delle relative variazioni da sottoporre all'approvazione della Conferenza;
 - d) la realizzazione delle attività e degli interventi contenuti nel Programma e nel Piano Annuale approvati dalla Conferenza;
 - e) la predisposizione del rendiconto annuale delle attività da sottoporre all'approvazione della Conferenza.
6. Al Capofila compete la stipula, previa approvazione dei relativi schemi da parte della Conferenza, di convenzioni, protocolli e accordi di cui all'art. 11 della legge 241/1990 e all'art. 119 del D.lgs 267/2000 per l'attivazione e la regolazione di rapporti di collaborazione e partenariato con Enti,

istituzioni, organizzazioni, imprese, singoli cittadini di cui alla lettera e) comma 3 dell'art.1 per la progettazione, organizzazione e gestione delle attività, servizi ed interventi relativi all'esercizio convenzionato.

Art. 3

Dotazioni di personale e di beni e strutture

1. Il Capofila esercita le funzioni ad esso delegate ai sensi del precedente art. 2, con personale proprio o incaricato e, se necessario, con quello distaccato o comandato dagli Enti convenzionati. La concreta attribuzione del personale da parte degli Enti convenzionati avverrà con appositi atti di carattere organizzativo, da adottarsi nei termini stabiliti tra le parti.
2. Per l'esercizio della gestione Sentiero del Viandante, il Capofila utilizzerà attrezzature e mezzi propri e quelli che saranno messi a disposizione dagli Enti convenzionati secondo accordi da stipularsi tra le parti.

Art. 4

Gestione economico-finanziaria

1. La Convenzione opera attraverso due documenti principali: il Programma ed il Piano Annuale.
2. Il Programma è un documento di indirizzo in cui si stabiliscono gli obiettivi strategici, le idee progettuali e le priorità per il raggiungimento delle finalità della Convenzione. Il Programma ha una durata triennale e viene aggiornato ogni anno.
3. Il Piano Annuale è redatto in coerenza con il Programma e contiene:
 - a) le previsioni di entrata;
 - b) gli interventi e le attività da attuare con i relativi piani economico-finanziari;
 - c) le modalità organizzative e gestionali dei servizi, delle attività e degli interventi;
4. In concomitanza con l'elaborazione dei bilanci preventivi degli Enti associati, la Conferenza di cui all'art. 6 approva il Programma ed il Piano Annuale per l'esercizio successivo in coerenza con gli indirizzi dagli stessi formulati.
5. Il Programma ed il Piano Annuale, una volta approvati, vengono trasmessi agli Enti convenzionati per i relativi adempimenti e costituiscono i documenti in base al quale ciascun Ente aderente iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale e predispone i relativi atti di programmazione gestionale.
6. Per il primo esercizio, il Programma ed il Piano Annuale, sono approvati contestualmente alla presente convenzione e ne divengono parte integrante.
7. Eventuali variazioni del Piano Annuale sono sottoposte all'approvazione della Conferenza. Le entrate derivanti a qualsiasi titolo dalla convenzione sono introitate dal Capofila.
8. I costi di funzionamento, al netto delle entrate della convenzione e i costi di investimento sono ripartiti tra gli Enti aderenti con le modalità previste dall'art. 5.
9. Gli Enti convenzionati provvedono al versamento, in favore del Capofila, delle somme di competenza, secondo quanto previsto dal Piano Annuale delle attività entro il 30 novembre di ogni anno.
10. Il rendiconto annuale di attività è costituito da un documento economico-finanziario riepilogativo desunto dai risultati della gestione annuale.
11. Il rendiconto viene sottoposto all'approvazione della Conferenza dei rappresentanti degli Enti aderenti, unitamente alla relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, entro il 31 maggio dell'anno successivo e trasmesso agli Enti aderenti per la necessaria presa d'atto e i conseguenti adempimenti.
12. Il Capofila gestisce le risorse, sulla base delle previsioni del bilancio comunale e dei relativi atti di programmazione gestionale.

Art. 5

Ripartizione della spesa

1. Gli oneri effettivi per l'esercizio associato della gestione, comprese le spese generali, di funzionamento e di personale di cui all'art.2 comma 4, vengono sostenuti dal Capofila, con i fondi propri e con quelli trasferiti dagli Enti associati.
2. La Convenzione ha una dotazione finanziaria di € 30.000 per ogni esercizio, ripartita secondo le quote di cui al successivo comma 3. Le modifiche alla dotazione possono essere deliberate dalla Conferenza all'unanimità.
3. La spesa per la gestione delle attività connesse alla presente convenzione viene ripartita, sino a nuova decisione degli Enti aderenti, con le seguenti quote:

Abbadia Lariana	2.000€
Andalo Valtellino	500€
Bellano	2.000€
Colico	2.000€
Cosio Valtellino	500€
Delebio	500€
Dervio	1.500€
Dorio	500€
Esino Lario	500€
Lecco	5.000€
Lierna	1.500€
Mandello del Lario	2.000€
Morbegno	1.500€
Perledo	1.000€
Piantedo	500€
Rogolo	500€
Varenna	1.000€
C.M. Lario Orientale	500€
C.M. Valsassina e Riviera	1.500€
C.M. Valtellina	1.000€
Provincia di Lecco	2.000€
Provincia di Sondrio	2.000€
Totale quote	30.000€

4. Le spese di carattere straordinario e di investimento sono proposte dal Capofila sulla base di programmi e progetti da approvarsi preventivamente con verbale della Conferenza nel quale saranno definiti le modalità e i criteri di compartecipazione degli Enti convenzionati.

Art. 6

Conferenza dei rappresentanti degli Enti partecipanti

1. La Conferenza è l'organismo, composto dai legali rappresentanti di tutti gli Enti convenzionati o da loro delegati (scelti tra consiglieri o assessori), con funzioni di indirizzo generale, di consultazione e di controllo. Essa è presieduta dal rappresentante dell'ente Capofila con mandato di durata quadriennale.

2. La Conferenza si esprime mediante decisioni e atti di indirizzo politico generale. In particolare provvede a:
 - a) nominare il presidente e il vicepresidente, tramite votazione palese, all'interno dei rappresentanti degli Enti partecipanti con mandato quadriennale. Il mandato può avere durata inferiore per dimissioni o cessazione del ruolo di rappresentanza nell'Ente partecipante;
 - b) approvare il Programma ed il Piano annuale;
 - c) formulare le linee e gli indirizzi generali della gestione convenzionata;
 - d) approvare obiettivi, programmi e progetti per la gestione convenzionata;
 - e) approvare gli schemi di convenzioni, protocolli e accordi previsti dall'art. 11 della legge 241/1990 e dall' art. 119 del D.lgs 267/2000 per l'attivazione e la regolazione di rapporti di collaborazione e partenariato con Enti, istituzioni, organizzazioni, imprese, singoli cittadini di cui alla lettera g) comma 3 dell'art.1;
 - f) approvare i criteri per la disciplina delle tariffe e le contribuzioni per la fruizione dei beni, dei servizi e delle attività oggetto della presente convenzione;
 - g) approvare preventivamente i progetti delle spese di carattere straordinario e di investimento, determinando le modalità di compartecipazione degli Enti convenzionati e le modalità di versamento al Capofila delle relative quote;
 - h) approvare il rendiconto annuale delle attività, redatto dal Capofila;
 - i) esaminare ogni questione ritenuta d'interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività dei singoli Enti e per il buon funzionamento della presente Convenzione;
3. La Conferenza è convocata dal Capofila. La convocazione, effettuata via PEC agli enti aderenti, contiene l'ordine del giorno della seduta, il giorno, l'ora e il luogo della riunione.
4. La conferenza può essere convocata anche da un terzo degli enti convenzionati.
5. Per la validità delle riunioni della Conferenza è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. La Conferenza delibera a maggioranza dei presenti.
6. Le decisioni adottate dalla Conferenza sono verbalizzate da personale dell'ente Capofila e trasmesse agli Enti associati per l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.
7. Nessun compenso o rimborso è riconosciuto per la partecipazione alla Conferenza.

Art. 7

Durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha la durata di anni 8 con decorrenza dalla data di sottoscrizione della Convenzione stessa.
2. La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte di 2/3 degli Enti aderenti con diritto di voto la volontà di recesso. La cessazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. Eventuali variazioni o modifiche della presente convenzione dovranno essere approvate e sottoscritte da tutti i Comuni e soggetti aderenti.
4. È possibile la recessione dalla convenzione da parte anche di un singolo Comune previa comunicazione scritta almeno sei mesi prima della scadenza dell'anno solare in essere e decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo.
5. È altresì possibile l'adesione alla presente convenzione da parte di altri Comuni o Enti, previa ratifica della Conferenza.

Art. 8

Controversie

1. Le controversie che dovessero sorgere per l'applicazione e l'interpretazione della presente convenzione sono demandate in primo luogo alla Conferenza. Ove l'accordo non fosse trovato in quella sede, la materia viene demandata ad un organismo di mediazione e di conciliazione, individuato dalla Conferenza. La pronuncia dell'organismo di mediazione e di conciliazione rimane vincolante per tutti i soggetti aderenti alla presente convenzione.

Art. 9

Disposizioni fiscali

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella allegata "B" al D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

Art. 10

Norma finale e transitoria

1. La sottoscrizione della presente Convenzione comporta la risoluzione dell'“Accordo di programma denominato Sentiero del Viandante” al quale gli Enti hanno aderito negli anni 2015-2016.
2. Le residue risorse, a seguito dell'espletamento dei necessari adempimenti formali di liquidazione del precedente "ADP Sentiero del Viandante", saranno trasferite all'Ente Capofila della presente Convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. 82/2005.

Comune di Abbadia Lariana
Comune di Andalo Valtellino
Comune di Bellano
Comune di Colico
Comune di Cosio Valtellino
Comune di Delebio
Comune di Dervio
Comune di Dorio
Comune di Esino Lario
Comune di Lecco
Comune di Lierna
Comune di Mandello del Lario
Comune di Morbegno
Comune di Perledo
Comune di Piantedo
Comune di Rogolo
Comune di Varenna
C.M. Lario Orientale
C.M. Valsassina e Riviera
C.M. Valtellina
Provincia di Lecco

Provincia di Sondrio